

(2407)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 1958

Revisione dell'organico degli operai permanenti delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti e disposizioni sulla nomina in ruolo del personale operaio temporaneo dei predetti Istituti

ONOREVOLI SENATORI. — Col decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1305, venne istituita una tabella di operai permanenti per l'Amministrazione delle antichità e belle arti i cui limiti numerici furono così fissati:

Capi operai	posti n. 20
1 ^a categoria « specializzati »	» » 50
2 ^a categoria « qualificati »	» » 60
3 ^a categoria « comuni »	» » 70
	200

L'articolo 8 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, stabilì, poi, le norme da osservare per la nomina dei salariati di ruolo denominati operai permanenti e precisamente:

1) per gli operai, la nomina a scelta fra i salariati non di ruolo;

2) per i capi operai, la nomina a scelta fra i salariati di ruolo della 1^a categoria.

Sta di fatto però che l'attuale ruolo di 200 operai permanenti è troppo esiguo per consentire alla massa di oltre 900 salariati temporanei di passare fra i salariati di ruolo, di raggiungere, cioè, quella sistemazione naturale e definitiva che è già stata assicurata al personale di altre Amministrazioni, come a quello delle poste (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 15). Perciò la Direzione generale delle antichità e belle arti ha predisposto il presente disegno di legge con il quale ha inteso promuovere: da una parte la graduale eliminazione del contingente dei salariati temporanei (che oggi per il blocco delle assunzioni non può essere aumentato) e dall'altra parte la formazione di un ruolo di operai permanenti di maggiore consistenza, composto di elementi la cui attività corrisponde *effettivamente* alla qualifica rivestita e selezionati secondo gli scrutini che

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

saranno eseguiti da una apposita Commissione. In via transitoria e soltanto nella prima applicazione della legge tali scrutini si fonderanno sui titoli dei candidati.

Il problema finanziario conseguente al nuovo ruolo di operai permanenti non presenta difficoltà di soluzione in quanto l'aumento a 792 unità dell'organico degli operai permanenti è compensato dalla diminuzione del con-

tingente dei salariati non di ruolo mentre il trattamento di quiescenza che spetta ai salariati di ruolo non reca alcun onere immediato al bilancio dello Stato, atteso che le pensioni verranno a maturarsi soltanto in epoca futura.

Il Ministero del tesoro ha dato la propria adesione al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

La tabella degli operai permanenti dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, istituita col decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1305, è sostituita con quella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i salariati non di ruolo dell'Amministrazione delle antichità e belle arti possono chiedere di essere collocati nel ruolo degli operai permanenti di cui al precedente articolo 1.

Nella prima attuazione della presente legge le nomine in ruolo verranno conferite entro il numero dei posti fissato per ciascuna categoria nella tabella allegata alla legge medesima mediante concorso per titoli.

Una apposita Commissione, nominata dal Ministro, stabilirà l'inquadramento di ciascun salariato, sulla base dell'anzianità, della capacità professionale e delle mansioni esercitate, risultante dagli atti in possesso dell'Amministrazione.

Art. 3.

Ferme restando le norme di cui al punto 2 dell'articolo 8 della legge 26 febbraio 1952, numero 67, e sempre limitatamente alla prima attuazione della presente legge, alla prima categoria degli specializzati potranno essere assegnati in soprannumero tanti elementi quanti sono i posti vacanti nel gruppo dei capi operai.

TABELLA.

AMMINISTRAZIONE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

COEFFICIENTE	CATEGORIA	NUMERO POSTI
—	—	—
193	Capi operai	70
167	Specializzati	184
157	Qualificati	308
151	Comuni	230
		—
		792
		==